Deliberazione della Giunta Regionale 20 maggio 2024, n. 2-8595
Elezioni 2024. Legge regionale 12/2023, articolo 32. Approvazione dei criteri volti a determinare le spese ammissibili e gli importi delle spese elettorali da rimborsare ai comuni ed approvazione della bozza di circolare esplicativa del Presidente della Giunta regionale

Seduta N° **457** Adunanza 20 MAGGIO 2024

Il giorno 20 del mese di maggio duemilaventiquattro alle ore 09:10 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE - Marco PROTOPAPA - Fabrizio RICCA

DGR 2-8595/2024/XI

OGGETTO:
Elezioni 2024. Legge regionale 12/2023, articolo 32. Approvazione dei criteri volti a determinare le spese ammissibili e gli importi delle spese elettorali da rimborsare ai comuni ed approvazione della bozza di circolare esplicativa del Presidente della Giunta regionale

A relazione di: Carosso

Premesso che:
la legge 108/1968 “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”, all’articolo 21, prevede che le spese relative all’attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comprese quelle spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle regioni;
la legge 136/1976 “Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale”, all’articolo 17, prevede che le spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono a carico di tali enti;
la legge 70/1980 “Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione”, all’articolo 1, specifica gli onorari da corrispondere al presidente e agli scrutatori.

Premesso, inoltre, che:
la legge regionale del 12/2023 “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” ha stabilito le nuove regole per le consultazioni elettorali regionali;
all’articolo 32, la suddetta legge regionale sancisce che:
- le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione;
- la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri volti a determinare le spese ammissibili e gli importi delle spese elettorali da rimborsare ai comuni.

Richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 dell'8 aprile 2024 di convocazione, per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte.

Preso atto della circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 34/24 del 18 aprile 2024 "Competenze dovute ai componenti dei seggi e spese per l'organizzazione tecnica in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbinate a quella della Regione Piemonte e alle amministrative dell'8 e 9 giugno 2024. Disciplina dei riparti e rendicontazione delle spese".

Dato atto che la Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici":
- ha condotto un'analisi tecnica, in esito alla quale, in conformità con la sopra citata normativa e tenuto conto della suddetta circolare ministeriali, ha elaborato i criteri per l'individuazione delle spese ammissibili e per il computo dei relativi rimborsi a favore dei Comuni piemontesi;
- ha elaborato i contenuti di una bozza di Circolare che sarà adottata dal Presidente della Giunta regionale per illustrare in modo più puntuale i suddetti criteri e le relative istruzioni.

Visto l'art. 122, comma 1, della Costituzione;
visto l'art. 51, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte;
visto l'art. 32, della Legge regionale 19 luglio 2023, n. 12;
vista la Legge 17 febbraio 1968, n. 108 ;
vista la Legge 23 aprile 1976, n. 136 ;
vista la Legge 13 marzo 1980, n. 70;
vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
visti gli artt. 5 e 18, comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
vista la D.G.R. n. 4-8114/2024/XI del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024".
Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte in quanto la copertura finanziaria delle attività attuative del suddetta circolare rientra tra le spese, per complessivi € 14.000.000,00, inerenti allo svolgimento delle elezioni, già oggetto della D.D. n. 477/A1014C/2023 del 15 settembre 2023 (prenotazioni di spesa n. 2104/2024 e 2105/2024).
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,
DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'articolo 32 della Legge regionale 12/2023, i criteri relativi alla determinazione delle spese ammissibili e gli importi massimi delle spese elettorali da rimborsare a ciascun comune, concernenti le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale che si svolgeranno in data 8-9 giugno 2024, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare la bozza della circolare esplicativa, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione

quale parte integrante e sostanziale e che sarà adottata dal Presidente della Giunta regionale;

di demandare alla Direzione della Giunta regionale, Settore “Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Allegato

ALLEGATO A

ELEZIONI 2024. CRITERI VOLTI A DETERMINARE LE SPESE AMMISSIBILI E GLI IMPORTI DELLE SPESE ELETTORALI DA RIMBORSARE AI COMUNI E APPROVAZIONE DEL TESTO DI CIRCOLARE ESPLICATIVA IN MERITO, IN ATTUAZIONE ALL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2023

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 108/1968 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", all'articolo 21, prevede che le spese relative all'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comprese quelle spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico delle regioni.

La legge 136/1976 "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale", all'articolo 17, prevede che le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono a carico di tali enti.

La legge 70/1980 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione", all'articolo 1, specifica gli onorari da corrispondere al presidente e agli scrutatori.

La legge regionale del 12/2023 "Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale" ha stabilito le nuove regole per le consultazioni elettorali regionali.

All'articolo 32, la suddetta legge regionale sancisce che:

- le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione;

- la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri volti a determinare le spese ammissibili e gli importi delle spese elettorali da rimborsare ai comuni.

Il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13 dell'8 aprile 2024 di convocazione, per le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, dei comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte.

2. SPESE AMMISSIBILI

Relativamente alle spese da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali e, quindi, rimborsabili esclusivamente ai Comuni, le spese ammissibili, in coerenza con la legge 70/1980 e con la Circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 34/24 del 18 aprile 2024. sono:

a. per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario,

b. per l'assunzione di personale a tempo determinato,

c. relative agli stampati e materiali informatici non forniti direttamente dalla Regione Piemonte,

d. per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine,

e. per la propaganda elettorale,

d. postali,

e. spese non ricomprese dalle precedenti voci, ma di dimostrata necessità, in quanto indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni e che saranno meglio specificate nella circolare di cui al paragrafo 6.

3. CRITERI PER ONORARI

Nell'anno 2024, svolgendosi le operazioni di votazione su due giorni, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 7/2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, spettano gli onorari fissi forfettari aumentati del 15 per cento.

Come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 70/1980, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati di Euro 37,00 per il presidente e di Euro 25,00 per gli scrutatori.

3.1. Svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni europee (due schede)

a. seggi ordinari

Presidenti Euro 150,00 (compenso base) + Euro 22,50 (aumento del 15%) + Euro 37,00 (maggiorazione) = Euro 209,50,

Scrutatori e Segretario Euro 120,00 (compenso base) + Euro 18,00 (aumento del 15%) + Euro 25,00 (maggiorazione) = Euro 163,00;

b. seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

Presidenti Euro 90,00 (compenso base) + Euro 13,50 (aumento del 15%) = Euro 103,50,

Scrutatori Euro 61,00 (compenso base) + Euro 9,15 (aumento del 15%) = Euro 70,15;

3.2. Svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni europee e con le elezioni amministrative (tre schede)

a. seggi ordinari

Presidenti Euro 150,00 (compenso base) + Euro 22,50 (aumento del 15%) + Euro 74,00 (maggiorazione) = Euro 246,50,

Scrutatori e Segretario Euro 120,00 (compenso base) + Euro 18,00 (aumento del 15%) + Euro 50,00 (maggiorazione) = Euro 188,00;

b. seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

Presidenti Euro 90,00 (compenso base) + Euro 13,50 (aumento del 15%) = Euro 103,50,

Scrutatori Euro 61,00 (compenso base) + Euro 9,15 (aumento del 15%) = Euro 70,15.

4. RIPARTIZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

Le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni, ai sensi della legge 136/1976 e della Circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 34/24 del 18 aprile 2024, sono da ripartire proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni, nel rispetto dei seguenti criteri:

4.1. Elezioni regionali senza abbinamento ad altre consultazioni elettorali: gli oneri sono a carico della Regione;

4.2 Elezioni regionali con abbinamento con le elezioni europee: gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico della Regione e metà a carico dello Stato;

4.3. Elezioni regionali con abbinamento con le elezioni europee e con le elezioni amministrative: gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico della Regione, un terzo a carico dello Stato e un terzo a carico del Comune.

5. IMPORTO MASSIMO DEL RIMBORSO E SUA RIPARTIZIONE

Per quanto riguarda il criterio per l'individuazione dell'importo massimo delle somme da rimborsare a ciascun Comune, si applica quanto determinato dallo Stato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 9, della legge n. 136/1976, ai sensi del quale, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, lo stesso sia stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Pertanto, il suddetto importo massimo rimborsabile, come determinato dallo Stato, corrisponde al massimo importo rimborsabile da parte della Regione Piemonte.

Per quanto riguarda gli adempimenti comuni, nell'ipotesi di abbinamento delle elezioni regionali con quelle europee, tale importo sarà ripartito in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione, mentre nell'ipotesi di abbinamento delle elezioni regionali con quelle europee e con quelle amministrative, tale importo sarà ripartito in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della della Regione e un terzo a carico del Comune.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno essere soggette ad integrazioni.

I suddetti criteri e le spese ammissibili saranno puntualizzati nell'apposita circolare esplicativa, da adottarsi dal Presidente della Giunta regionale, per fornire istruzioni e specificazioni di dettaglio.

ALLEGATO B

BOZZA

ELEZIONI 2024. CIRCOLARE RELATIVA AI CRITERI VOLTI A DETERMINARE LE SPESE AMMISSIBILI E GLI IMPORTI DELLE SPESE ELETTORALI DA RIMBORSARE AI COMUNI

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine ai criteri volti a determinare gli importi e le spese ammissibili relativi all'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, da rimborsare ai comuni, ai sensi dell'articolo 32 della Legge regionale del 19 luglio 2023 n. 12.

La Regione, essendo titolare della responsabilità gestionale relativa all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni regionali, assume a suo carico, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della sopra citata legge, le spese elettorali.

I comuni, sulla base del comma 2, dell'articolo 32, sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi e le altre spese relative agli adempimenti di propria spettanza, che saranno successivamente rimborsate dalla Regione.

CRITERI

i criteri relativi alle spese da corrispondere ai componenti dei seggi elettorali e alle altre spese ritenute ammissibili e quindi rimborsabili ai Comuni, ovvero:

per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario,

per l'assunzione di personale a tempo determinato,

relative agli stampati e materiali informatici non forniti direttamente dalla Regione Piemonte,

per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine,

per la propaganda elettorale,

postali,

spese non ricomprese dalla precedenti voci, ma di dimostrata necessità, in quanto indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni,

hanno fondamento nella Legge 13 marzo 1980 n. 70 e nella Circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 34/24 del 18 aprile 2024.

Nell'anno 2024, svolgendosi le operazioni di votazione su due giorni, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, ai sensi del Decreto Legge n. 7/2024, articolo 1, comma 4, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, spettano gli onorari fissi forfettari aumentati del 15 per cento.

Inoltre, come previsto dalla Legge n. 70/1980, articolo 1, comma 3, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati di Euro 37,00 per il presidente e di Euro 25,00 per gli scrutatori.

Pertanto:

nell'ipotesi di svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni europee (due schede) si avrà:

seggi ordinari

Presidenti Euro 150,00 (compenso base) + Euro 22,50 (aumento del 15%) + Euro 37,00 (maggiorazione) = Euro 209,50,

Scrutatori e Segretario Euro 120,00 (compenso base) + Euro 18,00 (aumento del 15%) + Euro 25,00 (maggiorazione) = Euro 163,00;

seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

Presidenti Euro 90,00 (compenso base) + Euro 13,50 (aumento del 15%) = Euro 103,50,

Scrutatori Euro 61,00 (compenso base) + Euro 9,15 (aumento del 15%) = Euro 70,15;

nell'ipotesi di svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni europee e con le elezioni amministrative (tre schede)

seggi ordinari

Presidenti Euro 150,00 (compenso base) + Euro 22,50 (aumento del 15%) + Euro 74,00 (maggiorazione) = Euro 246,50,

Scrutatori e Segretario Euro 120,00 (compenso base) + Euro 18,00 (aumento del 15%) + Euro 50,00 (maggiorazione) = Euro 188,00;

seggi speciali (indipendentemente dal numero di consultazioni)

Presidenti Euro 90,00 (compenso base) + Euro 13,50 (aumento del 15%) = Euro 103,50,

Scrutatori Euro 61,00 (compenso base) + Euro 9,15 (aumento del 15%) = Euro 70,15.

Occorre poi precisare che le spese derivanti dall'attuazione degli adempimenti comuni, ai sensi della Legge n. 136/1976 e della Circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 34/24 del 18 aprile 2024, sono ripartite proporzionalmente tra gli enti interessati alle consultazioni.

Pertanto in merito al riparto delle spese si adotteranno, in particolare, i seguenti criteri:

Elezioni regionali senza abbinamento ad altre consultazioni elettorali:

gli oneri sono a carico della Regione;

Elezioni regionali con abbinamento con le elezioni europee:

gli oneri verranno ripartiti in ragione di metà a carico della Regione e metà a carico dello Stato;

Elezioni regionali con abbinamento con le elezioni europee e con le elezioni amministrative:

gli oneri verranno ripartiti in ragione di un terzo a carico della Regione, un terzo a carico dello Stato e un terzo a carico del Comune.

Per quanto riguarda il criterio per la determinazione dell'importo massimo delle somme da rimborsare a ciascun Comune, la Regione ritiene di condividere quanto determinato dallo Stato in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 9, della Legge 23 aprile 1976 n. 136, il quale prevede che, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, lo stesso sia stabilito con Decreto del Ministero dell'Interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i Comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento.

Pertanto l'importo massimo rimborsabile determinato dallo Stato è da ritenersi anche il massimo importo rimborsabile per parte regionale.

Occorre anche qui evidenziare che, per quanto riguarda gli adempimenti comuni, nell'ipotesi di abbinamento delle elezioni regionali con quelle europee, tale importo sarà ripartito in ragione di metà a carico dello Stato e metà a carico della Regione, mentre nell'ipotesi di abbinamento delle elezioni regionali con quelle europee e con quelle amministrative, tale importo sarà ripartito in ragione di un terzo a carico dello Stato, un terzo a carico della della Regione e un terzo a carico del Comune.

Le assegnazioni così disposte sono vincolanti e non potranno essere soggette ad integrazioni.

SPESE AMMISSIBILI

Per quanto attiene alle spese sostenute dai Comuni e rimborsabili dalla Regione Piemonte, la Regione fa riferimento alla Circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 34/24 del 18 aprile 2024 , di cui si rinvia ai contenuti.

Pertanto le spese rimborsabili, purché regolarmente assunte e legittimamente impegnate, si riferiscono alle seguenti tipologie:

A. Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Gli importi degli onorari fissi da corrispondere ai componenti degli uffici elettorali di sezione sono stabiliti dall'articolo 1 della Legge 13 marzo 1980 n. 70.

Successivamente il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7 "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, ha stabilito che, in caso di abbinamento nell'anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e/o di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali o di altre consultazioni elettorali e referendarie,

l’entità degli onorari fissi forfettari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70.

Quindi, come già precedentemente specificato, il comma 4 dell’articolo 1 del predetto Decreto Legge n. 7 del 2024, sempre per l'anno 2024, ha stabilito che in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali spettano gli onorari fissi forfetari aumentati del 15 per cento; inoltre come previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente, di Euro 37,00 per il presidente e di Euro 25,00 per gli scutatori.

Gli onorari, essendo forfetari per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, sono dovuti per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l’onorario retribuisce tutta l’opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l’eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Le spese relative agli onorari dei componenti dei seggi dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto, in quanto a norma dell’articolo 9, comma 2, della Legge 21 marzo 1990 n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Prima di effettuare le liquidazioni, i comuni devono accertare che sia stato indicato il numero di codice fiscale dei componenti dei seggi.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario

Il lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 15 del Decreto Legge 18 gennaio 1993 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 marzo 1993, n. 68, inizia il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni e termina il quinto giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera b), del Decreto Legge n. 7/2024, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica 9 giugno 2024.

Inoltre l’articolo 15 del citato Decreto Legge n. 8/1993, fissa il monte ore individuale mensile per le esigenze lavorative connesse con le predette consultazioni entro il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili.

La determinazione autorizzativa all’effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali, nonché per quello che si intende assegnarvi quale supporto provvisorio, deve essere adottata preventivamente dai responsabili dei servizi, così come individuati dall'articolo 107 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pena l’inibizione del pagamento dei compensi, indicando i nominativi del personale previsto con a fianco il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere.

Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale comunale impegnato nell’attività elettorale, ivi comprese quelle per l’eventuale erogazione dei buoni pasto, saranno rimborsate al lordo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni.

L'amministrazione comunale dovrà produrre un prospetto analitico a dimostrazione degli oneri sostenuti da trasmettere, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli stessi, nella rendicontazione da presentare alla Regione nell’ipotesi di effettuazione delle sole elezioni regionali o alla Prefettura territorialmente competente nell’ipotesi di abbinamento delle

elezioni regionali con quelle europee e/o amministrative, entro il termine perentorio di cui tre mesi dalla data delle consultazioni.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dal personale degli Enti locali, si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del 1° aprile 1999, come integrato dall'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001 e dall'articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

In particolare si segnala l'articolo 39 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, il quale dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato, e introduce la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzativa di cui all'articolo 8 e successivi del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per la determinazione della misura oraria del lavoro straordinario, dovrà farsi riferimento al richiamato articolo 32 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022.

L'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dato il carattere di onnicomprensività del loro trattamento economico per ogni incarico conferito in ragione del loro ufficio o collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente, non figurando tra quei compensi che possono essere erogati a titolo di retribuzione di risultato in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Per quanto concerne le eventuali prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente alle Unioni di Comuni o temporaneamente assegnato alle stesse per lo svolgimento di servizi associati, si precisa che dette prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate da entrambi le parti interessate (Unioni e Comuni), nonché debitamente disciplinate per la parte connessa ai rapporti finanziari. I Comuni utilizzatori inseriranno tale personale nella costituzione dei propri Uffici elettorali e procederanno all'adozione delle necessarie determinazioni autorizzative al lavoro straordinario.

I Comuni provvederanno alla successiva liquidazione della spesa effettivamente sostenuta ed inseriranno la stessa nel rendiconto. Resta inteso che il limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona ed il massimo individuale di 60 ore mensili non dovrà essere superato.

Si rappresenta che non sarà ammessa a rimborso l'eventuale spesa per prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione, non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'articolo 15 del menzionato Decreto Legge n. 8/1993.

Per lo stesso motivo non spetta il rimborso delle spese sostenute per contratti di lavoro interinali o di somministrazione d'opera, per i quali non sussiste il vincolo di subordinazione all'amministrazione locale in capo al prestatore d'opera.

Gli enti tenuti a presentare il rendiconto sono soltanto i Comuni.

C. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato

Qualora il Comune non riesca a fronteggiare le particolari esigenze connesse alle consultazioni elettorali con il personale in servizio e con il ricorso al lavoro straordinario, potrà procedere alla stipula di contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, relativamente al periodo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali.

Tali assunzioni non sono soggette ai vincoli assunzionali previsti per gli enti non in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per

l’anno 2009, previsto dall’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, la cui prestazione lavorativa sia resa a tempo pieno, potrà essere autorizzato, se necessario, a svolgere ore di lavoro straordinario.

Non saranno ammesse a rimborso le spese sostenute per le assunzioni di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto subordinato con l’ente stesso.

Le prestazioni di lavoro straordinario sono retribuite secondo la disciplina generale richiamata precedentemente al punto B relativo alle spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario.

D. Spese relative agli stampati e materiali informatici non forniti direttamente dalla Regione Piemonte

Possono essere rimborsati soltanto gli stampati strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, escludendo quelli di uso sporadico e/o di scarso contenuto, nonché gli eventuali software finalizzati alla gestione dei risultati elettorali.

Sono inclusi i manifesti di convocazione dei comizi elettorali e di assegnazione dei seggi di consigliere regionale alle circoscrizioni per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale o eventuali prodotti software sostitutivi strettamente indispensabili per le necessità del servizio elettorale, purché motivati e documentati in sede di rendiconto dai responsabili dei relativi servizi.

Sono esclusi gli acquisti di computer, stampanti, scanner e simili.

E. Spese per il trasporto del materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine.

Sono rimborsabili le spese per l’allestimento dei seggi, nonché le spese per l’acquisto di materiale di consumo vario, ritenuto assolutamente indispensabile. Non sono rimborsabili le spese per l’affitto di locali di proprietà comunale e per eventuale acquisto di bandiere, transenne e tavoli.

Sono, altresì, rimborsabili le spese per l’acquisto delle cabine elettorali.

Si precisa che in mancanza di una espressa disposizione normativa che specifichi la durata media di vita di tali beni durevoli, si ritiene di dover individuare in almeno dieci anni la vita utile delle cabine stesse. Si precisa che il rimborso della spesa per l’acquisto delle citate cabine rientra, comunque, nell’ambito del tetto massimo di spesa ammissibile.

Il trasporto del materiale elettorale deve essere effettuato con mezzi di proprietà del Comune o, nell’impossibilità, con mezzi di trasporto noleggiati. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate.

Sono, altresì, da rimborsare le spese relative ai trasporti che si rendessero necessari nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riguardo all’organizzazione del servizio per la raccolta delle notizie ed al collegamento con le sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale.

In ordine alla spesa per la pulizia dei locali scolastici sedi di seggio, si precisa che sarà rimborsabile esclusivamente se effettuata alla fine delle consultazioni, prima del rientro degli studenti nei locali medesimi.

Tali pulizie possono essere eseguite dalla stessa ditta che svolge regolarmente le pulizie in ambito scolastico oppure in economia con personale dipendente dal Comune. In tale ultimo caso sarà rimborsato il solo materiale di pulizia regolarmente documentato.

F. Spese per la propaganda elettorale

Sono rimborsabili le spese per la disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese quelle per l'acquisto di materiale di consumo vario ritenuto indispensabile per l'installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Per quanto attiene all'acquisto dei tabelloni elettorali, in analogia con le cabine elettorali, si individua in almeno dieci anni la vita utile dei tabelloni stessi. Saranno quindi rimborsabili le spese sostenute per la sostituzione degli stessi con più di dieci anni di vita ed inutilizzabili.

In tali casi il Comune dovrà presentare un'apposita dichiarazione del responsabile del servizio interessato, che attesti il superamento dei dieci anni di impiego dei tabelloni elettorali e l'inutilizzabilità degli stessi, o in caso di mancato superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

G. Spese postali

Sono rimborsabili le spese postali anticipate dai Comuni relative esclusivamente alle seguenti spedizioni:

1) di plichi, raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli affari esteri, agli Uffici del Casellario giudiziale, alle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissioni elettorali circondariali nonché ad altri Sindaci;

2) di plichi, anche raccomandati, contenenti le tessere elettorali spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o a Comandi di Forze armate o di altri corpi militarmente organizzati;

3) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria sia per i paesi oltremare che per i paesi europei;

4) le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori dell'Unione Europea residenti in Italia della possibilità di iscriversi nella lista aggiunta del Comune di residenza per eleggere i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei Comuni, per posta prioritaria;

5) i telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni elettorali circondariali e dai Presidenti dei seggi elettorali. È altresì consentito ai Sindaci dei Comuni sprovvisti di ufficio postale di dettare telegrammi per telefono;

6) le lettere, i telegrammi e simili indicati da istruzioni impartite dalla Regione, che devono necessariamente essere eseguiti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Relativamente ai punti 3) e 4) si precisa che i Comuni dovranno indicare, oltre alla spesa sostenuta a tale titolo, il numero degli elettori ai quali sono state spedite le cartoline avviso.

H. Spese non ricomprese dalle precedenti voci, ma di dimostrata necessità, in quanto indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Possono essere rimborsate le spese non indicate nelle precedenti elencazioni purché legittimamente assunte e che, ad avviso dell'amministrazione comunale, siano ritenute indispensabili per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle consultazioni.

Il rimborso di tutte le spese sostenute dai comuni dovrà avvenire a condizione che, come verificato dalla Direzione della Giunta regionale, Settore "Rapporti con le autonomie locali, elezioni e referendum, espropri-usi civici", le stesse riguardino oneri effettivamente sostenuti per adempimenti elettorali affidati ai comuni, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti

nelle singole materie e per le quali sia dimostrata, con formale documentazione, l'esplicita necessità per l'organizzazione tecnica, la preparazione e lo svolgimento della consultazione.

Non rientrano fra le spese da rimborsare gli oneri conseguenti all'espletamento di funzioni per le quali le relative leggi prevedono già la competenza comunale a sostenerli, nonché quelle non riconducibili alle elezioni regionali ovvero avulse dalle tipologie indicate.

Sono escluse le spese derivanti dall'eventuale alloggiamento delle forze dell'ordine, nonché quelle relative all'acquisto di materassi, brande, lenzuola, ecc., in quanto rientranti nella competenza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno al quale, pertanto, dovranno essere indirizzati gli eventuali quesiti e le richieste di rimborso.

RENDICONTAZIONE

I comuni, ai sensi della normativa sulla dematerializzazione degli atti, dovranno procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti elettorali.

Gli stessi dovranno provvedere a trasmettere il rendiconto alla Regione, sottoscritto dal Dirigente responsabile, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni. Ai fini della valutazione della presentazione dei rendiconti entro il termine sopra indicato, occorrerà fare riferimento alla data di trasmissione telematica dei suddetti.

La rendicontazione dovrà avere a corredo i seguenti documenti giustificativi:

a) copia degli atti di liquidazione delle spese e, per quanto riguarda il lavoro straordinario, anche delle determinazioni di autorizzazione, nonché un prospetto riepilogativo contenente i nominativi dei dipendenti con l'indicazione, a fianco di ognuno, del numero delle ore complessivamente autorizzate e liquidate;

b) mandati di pagamento originali, con le quietanze dei percipienti. Per i soli Comuni che pagano lo straordinario mensile insieme allo stipendio, è ammessa l'esibizione di copia conforme dei mandati stessi, degli atti di liquidazione del solo straordinario elettorale e di dichiarazione formale, nella quale si attesti sotto la responsabilità dell'Ente, che nel mandato globale esibito in copia sono comprese tutte le partite indicate analiticamente nel provvedimento di liquidazione;

c) per i soli Comuni capoluogo di provincia, attesa la rilevante mole della documentazione da produrre, è consentito di esibire, in luogo degli originali o delle copie dei mandati, apposita dichiarazione attestante gli estremi completi dei singoli mandati, e l'avvenuta estinzione dei titoli;

d) fatture analitiche concernenti forniture e trasporti vari o stampa di manifesti non forniti direttamente dalla Regione, ecc. Tali fatture, dovranno riportare il visto di liquidazione del Responsabile del servizio, il visto per la presa in carico, o per la regolarità della fornitura ove occorra, e gli estremi dei relativi mandati di pagamento;

e) copia dei contratti stipulati per le varie forniture o prestazioni;

f) prospetti di liquidazione delle competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali e relative documentate tabelle per i rimborsi spese;

g) eventuale ulteriore documentazione che gli Uffici regionali riterranno utile richiedere.

Nell'ipotesi di svolgimento in contemporanea delle elezioni regionali con quelle del Parlamento europeo e/o con altre consultazioni elettorali, i comuni, provvederanno a trasmettere i rendiconti alla Prefettura territorialmente competente, secondo le modalità indicate nelle Circolari del Ministero dell'Interno e delle Prefetture, inerenti alla disciplina dei riparti e rendicontazioni delle spese. La Prefettura competente dopo l'esame istruttorio, effettuerà il decreto prefettizio di riparto delle spese e lo trasmetterà alla Regione, la quale provvederà al rimborso per la parte di sua competenza.

La Regione, fermo restando la possibilità di richiedere ai comuni, chiarimenti e integrazioni, da trasmettersi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione delle somme oggetto di mancata integrazione o chiarimento, provvederà, al termine del procedimento di verifica, ad effettuare il rimborso delle spese ai comuni.